

ALLEGATO "A" DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 11/2 DEL 23.03.2015

<p style="text-align: center;">CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE "CORPO DI POLIZIA LOCALE VAL DI FASSA - POLINS DE FASCIA"</p>

Tra i Comuni di:

- **Moena**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Riccardo Franceschetti, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazz de Sotegrava n. 20, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 11/2 del 23.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 00152150223;
- **Soraga**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Roberto Pellegrini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Stradon de Fascia n. 22, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 5 del 12.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 00334870227;
- **Vigo di Fassa**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Franco Lorenz, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Strada Rezia n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 23 del 26.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 00133440222;
- **Pozza di Fassa**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Tullio Dellagiacomà, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Piazza del Comun n. 1, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 2 del 13.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 82000950228;
- **Mazzin**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Fausto Castelnuovo, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Streda Dolomites n. 41, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 10 del 24.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 82000750222;
- **Campitello di Fassa** in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Renzo Valentini, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Strèda Dolomites, 44, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 6 del 12.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 82000230225;
- **Canazei**, in persona del Sindaco pro-tempore Sig. Mariano Cloch, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale in Via Roma n. 12, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. 7 del 13.03.2015 esecutiva, codice fiscale n. 00374450229;

PREMESSO:

- che la Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 (Promozione di un sistema integrato di sicurezza e disciplina della polizia locale), nel rispetto dei principi stabiliti dalla legge 7 marzo 1986, n. 65 concernente "Legge-quadro sull'ordinamento della polizia municipale" e della legge regionale 19 luglio 1992, n. 5 concernente "Norme sull'ordinamento della polizia municipale", disciplina l'organizzazione delle funzioni di polizia locale, urbana e rurale dei Comuni della Provincia Autonoma di Trento, nelle materie di propria competenza nonché in quelle ad essi delegate, anche per quanto attiene gli aspetti organizzativi e procedurali;
- che l'art. 3 della citata Legge regionale consente acchè i Comuni possano esercitare compiti di polizia municipale ed il relativo servizio anche in forma consortile o associata e possano inoltre stabilire intese per la reciproca utilizzazione temporanea di personale e di mezzi operativi per il conseguimento di obiettivi comuni;
- che gli artt. 10 e 11 della Legge Provinciale 27 giugno 2005, n. 8 prevedono che i comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale ad essi espressamente attribuite e che al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio le funzioni di polizia locale possono essere esercitate dai comuni in forma associata, mediante l'istituzione di servizi intercomunali secondo le forme collaborative intercomunali previste dall'ordinamento dei comuni;
- che l'art. 40 della Legge Regionale 4 gennaio 1993, n. 1 e s.m. prevede la possibilità di stipulare apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi;
- che l'esercizio in forma associata delle funzioni relative alla polizia municipale rappresenta una valida soluzione per il presidio integrato del territorio di riferimento, sulla base di criteri e principi condivisi, nei confronti di territori contigui;
- che l'art. 9 bis L.P. 3/2006 (Disposizioni per l'esercizio in forma associata di funzioni, compiti e attività dei comuni) non prevede l'esercizio obbligatorio in forma associata del servizio di polizia locale non essendo detto servizio compreso nella Tabella B di cui al medesimo articolo;
- che il servizio di polizia municipale ha un ruolo fondamentale e sempre più delicato all'interno dei Comuni tale da richiedere la disponibilità di personale professionalmente preparato e specializzato che si dedichi in via esclusiva alle materie di competenza e da esigere l'immediatezza delle risposte ai cittadini ed agli amministratori;
- che l'esercizio in forma associata assicura una migliore qualità del servizio, una gestione uniforme e meno conflittuale sul territorio interessato ed un contenimento dei costi relativi alla gestione del servizio stesso;
- che la Giunta provinciale, d'intesa con le amministrazioni comunali, ha approvato, con deliberazione n. 2554 del 18 ottobre 2002 il "Progetto Sicurezza del territorio" che prevede la riorganizzazione delle funzioni di polizia locale sul territorio provinciale, attraverso la suddivisione delle amministrazioni in 20 ambiti all'interno dei quali i comuni possono svolgere in forma associata le funzioni di polizia locale;

- che la Provincia può finanziare l'attività di gestione e di formazione oltre alla strumentazione necessaria per attivare il servizio in forma intercomunale;
- che i citati Enti hanno espresso la volontà di gestire in forma associata le funzioni di polizia municipale, con le deliberazioni sopra citate;
- che con tali deliberazioni è stato approvato anche lo schema della presente convenzione.

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Premessa

La narrativa di cui in premessa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

Art. 2

Oggetto

Con la presente convenzione, stipulata ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1, i Comuni di Moena, Soraga, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Mazzin, Campitello di Fassa, Canazei convengono di costituire il Corpo Intercomunale di Polizia Locale, previsto e disciplinato dal combinato disposto dagli articoli 10, 11 e 12 della Legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8, per la gestione in forma associata del servizio di polizia locale al fine di assicurare funzionalità ed economicità nella gestione del servizio oltre ad assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

La struttura anzidetta assume la denominazione di "**Corpo di Polizia Locale val di Fassa - Polins de Fascia**".

La sede del servizio è stabilita nel Comune di Moena al quale, per motivi di mera efficacia gestionale è conferito il ruolo di referente e coordinatore (comune capofila). Il comune capofila è altresì individuato quale unico referente nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, sia per l'assegnazione ed erogazione di incentivi finanziari, sia per i successivi controlli, sia per l'eventuale recupero dei finanziamenti in caso di mancata, parziale o difforme realizzazione del progetto di gestione associata del servizio in oggetto.

Secondo il progetto di gestione associata durante la stagione turistica saranno attivi gli uffici di Canazei (alta valle: Canazei – Campitello), Pozza (media valle: Pozza –Mazzin) e di Moena

(bassa valle: Moena, Soraga e Vigo di Fassa); gli agenti svolgeranno prevalentemente il loro servizio in una data zona della valle. Resta peraltro inteso che il Comando può spostare gli agenti da una zona all'altra e in caso di esigenze di servizio. Nelle stagioni intermedie, unica sede nel Comune capofila.

E' prevista la possibilità di apertura di sedi di servizio sulla base di quanto previsto dal Piano annuale di lavoro predisposto una volta all'anno dal Comandante del Corpo e approvato dalla Conferenza dei Sindaci.

Il servizio associato si svolge nell'ambito e nel rispetto delle norme previste nella legge regionale 19 luglio 1992, n. 5, nella legge provinciale 27 giugno 2005, n. 8 e nel rispetto dei principi e delle norme contenute nella legge quadro nazionale 7 marzo 1986, n. 65 in quanto applicabile in ambito provinciale.

Art. 3

Modalità di svolgimento del servizio, finalità e obiettivi della gestione associata

Scopo della presente convenzione è quello di svolgere in maniera associata e coordinata le funzioni di polizia locale, urbana e rurale demandate ai Comuni dalle leggi e dai regolamenti vigenti, anche attraverso il coordinamento con le restanti forze dell'ordine, al fine di garantire la tutela e la sicurezza della popolazione. La gestione associata del servizio è finalizzata in particolare a¹:

¹ L'elenco delle funzioni, tranne l'ultima (lettera p), riproduce sostanzialmente le funzioni previste dalla legge provinciale 8/2005 e s.m. nel testo attuale (art 10 comma 5). Si riporta l'articolo.

Art. 10

Esercizio delle funzioni di polizia locale

1. I comuni sono titolari delle funzioni di polizia locale urbana e rurale connesse alle competenze loro attribuite dalla vigente normativa nonché delle funzioni di polizia locale ad essi espressamente attribuite.

2. Per l'esercizio delle funzioni di polizia locale i comuni organizzano un apposito servizio di polizia locale in modo da assicurare le rispettive prestazioni nell'ambito territoriale di appartenenza con carattere di continuità e di uniformità.

3. Ogni ente locale nel quale è istituito il servizio di polizia locale organizza il servizio in piena autonomia nel rispetto di questa legge, assicurando che esso sia svolto con modalità tali da garantirne l'efficienza, l'efficacia e la continuità operativa e nel rispetto degli standard minimi di cui al comma 4.

4. La Giunta provinciale definisce, con propria deliberazione, gli standard minimi di servizio che i comuni devono garantire, direttamente o attraverso le forme previste all'articolo 11, per lo svolgimento del servizio di polizia locale.

5. Il servizio di polizia locale assicura l'assolvimento dei compiti ad esso demandati dalle leggi e dai regolamenti vigenti e in particolare:

- a) previene e reprime le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigila sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;

- a) prevenire e reprimere le infrazioni alle norme di polizia locale;
- b) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e degli altri provvedimenti amministrativi emanati dalle competenti autorità, la cui adozione o esecuzione sia di competenza dei comuni;
- c) prestare servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
- d) vigilare sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
- e) svolgere incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
- f) predisporre i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
- g) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
- h) collaborare, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'articolo 2 della legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato";
- i) esercitare le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;
- j) esercitare le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
- k) svolgere le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;

-
- c) presta servizio d'ordine, di vigilanza e di scorta necessari per l'espletamento di attività istituzionali del comune;
 - d) vigila sull'integrità e conservazione del patrimonio pubblico;
 - e) svolge incarichi di informazione, accertamento e rilevazione connessi alle funzioni istituzionali comunali e comunque richiesti dalle autorità e dagli uffici legittimati a richiederli;
 - f) predisporre i servizi e collabora alle operazioni di protezione civile di competenza del comune;
 - g) collabora, d'intesa con le autorità competenti, alle operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità o disastri, nonché di privato infortunio;
 - g bis) collabora, d'intesa con le autorità competenti, alla realizzazione degli interventi per il contrasto alla criminalità organizzata previsti dall'articolo 2 della [legge provinciale concernente "Promozione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile per la prevenzione del crimine organizzato"](#));
 - h) esercita le funzioni tecniche di controllo in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e il controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico-edilizia;
 - i) esercita le funzioni di polizia amministrativa in materia di annona e commercio di competenza dei comuni;
 - j) svolge le funzioni di polizia giudiziaria e le funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ai sensi della vigente normativa statale;
 - k) svolge le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 dello [Statuto speciale](#) e dalle relative norme di attuazione;
 - l) esercita il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;
 - m) supporta l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
 - n) supporta le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Restano ferme le attribuzioni che competono al sindaco ai sensi della vigente normativa statale.

- l) svolgere le funzioni previste dal secondo comma dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e connesse norme di attuazione di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 1 novembre 1973, n. 686, e 19 novembre 1987, n. 526;
- m) esercitare il servizio di polizia stradale attribuito dalla legge statale alla polizia locale;
- n) supportare l'attività di controllo relativa ai tributi locali secondo quanto previsto dai rispettivi regolamenti;
- o) supportare le attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- p) curare la gestione operativa dei procedimenti sanzionatori in materia di sanzioni amministrative al Codice della strada, fatta salva la costituzione in giudizio dei singoli comuni secondo i rispettivi ordinamenti².

I Comuni partecipanti all'accordo si impegnano a svolgere in forma associata e coordinata il servizio di polizia municipale secondo le disposizioni della presente convenzione al fine assicurare una migliore qualità del servizio, realizzare economie di scala, riduzione di costi correnti e di investimento, per un utilizzo più razionale ed ottimale delle risorse umane e strumentali disponibili e di nuova acquisizione.

I comuni perseguono l'obiettivo dell'omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di polizia locale oltre all'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento nell'ambito di riferimento. A tali fini il Corpo intercomunale, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi anche mediante l'acquisizione degli stessi programmi per la gestione del Codice della Strada;
- allo studio ed all'individuazione di modulistica unificata, in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata l'uniformazione;
- all'adozione di una divisa secondo un modello uniforme che consenta di individuare gli agenti come appartenenti al "Corpo di Polizia Locale val di Fassa - Polins de Fascia".

I Comuni si impegnano inoltre ad uniformare, per quanto possibile, i regolamenti comunali e le procedure che hanno rilevanza ai fini della polizia locale, urbana e rurale.

I provvedimenti adottati dal servizio gestito in forma associata sono atti della gestione associata con effetti per i singoli Comuni partecipanti.

² La nota del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. 2845/2014: *“La legittimazione passiva nei giudizi di opposizione alle sanzioni amministrative, comminate dagli organi di polizia stradale appartenenti alle amministrazioni comunali che hanno aderito ad una forma associata come prevista dall’art. 30 del Dlgs 267/2000, possa essere attribuita all’ente delegato al coordinamento e organizzazione del servizio convenzionato di polizia locale. Ovviamente a condizione che tale competenza e funzione sia riportata in modo chiaro ed inequivocabile nel testo della convenzione ed accettata e condivisa da tutte le amministrazioni aderenti, nonché sia comprensiva della parte operativa e gestionale dei procedimenti sanzionatori e per le costituzioni in giudizio.”*

I proventi delle sanzioni e gli introiti comunque derivanti dall'applicazione delle norme che disciplinano la materia sono accreditati presso la Tesoreria del Comune competente, con le modalità in vigore presso ciascun ente.

Art. 4 **Personale**

I Comuni della valle di Fassa mettono a disposizione del Corpo di Polizia Locale val di Fassa, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il personale di seguito indicato (altrimenti detta "**dotazione complessiva programmata**").

Del Corpo fanno parte i seguenti ispettori di polizia locale:

- n. 1 unità appartenente al Comune di Moena, categoria C – evoluto, a tempo pieno 36/36;
- n. 1 unità appartenente al Comune di Pozza di Fassa, categoria C – evoluto, a tempo pieno 36/36;

Del Corpo faranno inoltre parte i seguenti agenti di polizia locale attualmente in servizio presso i Comuni aderenti all'accordo:

- n. 2 unità appartenenti al Comune di Moena, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;
- n. 1 unità appartenente al Comune di Soraga, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;
- n. 1 unità appartenente al Comune di Vigo di Fassa, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;
- n. 1 unità appartenente al Comune di Pozza di Fassa, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;
- n. 1 unità appartenente al Comune di Mazzin, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;
- n. 1 unità appartenente al Comune di Campitello di Fassa, categoria C – base, a tempo pieno 36/36;
- n. 2 unità appartenenti al Comune di Canazei, categoria C – base, a tempo pieno 36/36.

Per quanto non coperto con personale di ruolo proveniente dai Comuni convenzionati, i Comuni provvederanno con assunzioni a tempo determinato secondo le norme contrattuali vigenti per i dipendenti degli enti locali della Provincia Autonoma di Trento nel rispetto dei vincoli relativi all'assunzione di personale. Il personale a tempo determinato eventualmente assunto dai singoli Comuni è messo a disposizione del Corpo di Polizia Locale Val di Fassa.

Tutte le assunzioni, ad eccezione di quelle degli agenti stagionali, dovranno essere attivate previa conforme indicazione da parte della Conferenza dei sindaci.

Il Comune Capofila può predisporre graduatorie uniche ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, ultimo comma, del Testo unico del personale D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e s.m. per le assunzioni di personale stagionale. I Comuni aderenti che intendono procedere all'assunzione di personale stagionale potranno attingere alla suddetta graduatoria.

La Conferenza dei Sindaci di cui all'art. 6 valuta l'opportunità di modificare la dotazione organica (dotazione complessiva programmata) definita con la presente convenzione; la variazione della stessa è adottata con delibera dei singoli consigli comunali, stabilendo anche l'amministrazione di appartenenza del personale anche in caso di scioglimento o recesso dalla convenzione.

Ai fini dell'adozione dei provvedimenti che dovranno essere assunti nei confronti del personale costituente il servizio in argomento, si conviene l'opportunità di disciplinare distintamente il rapporto organico (o di impiego) e il rapporto funzionale (o di servizio) dei dipendenti con gli enti associati.

Si pattuisce che il rapporto organico degli addetti al servizio intercomunale di polizia locale sia posto in essere con il comune di rispettiva appartenenza e trovi la sua disciplina, per quanto non previsto nella presente convenzione, nella disciplina del personale dipendente vigente nel rispettivo comune; attengono al rapporto organico gli aspetti relativi allo stato giuridico ed economico del personale, alla normativa della sicurezza sul luogo di lavoro (salvo gli aspetti che possano essere meglio gestiti a livello di Corpo - es. formazione, informazione specifica), gli accertamenti di responsabilità, l'applicazione di sanzioni disciplinari e il relativo procedimento. Le amministrazioni provvedono a dotarsi per la disciplina del personale di strumenti normativi uniformi, onde evitare disparità di trattamento.

Per ragioni di uniformità, il trattamento accessorio della retribuzione per il personale addetto alla gestione associata dovrà tendere ad uniformità e verrà a regime determinato dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Comandante del Corpo. Fino a nuova determinazione, continuano ad applicarsi gli accordi e i provvedimenti assunti dai singoli Comuni.

Il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i Comuni associati ed è regolato secondo le intese del presente atto e del Regolamento del Corpo Intercomunale.

A tale fine, per garantire la necessaria funzionalità dell'ufficio, si stabilisce di attribuire al comandante (e in sua assenza al vice-comandante), la responsabilità e la direzione del Corpo intercomunale. Lo stesso comandante è individuato quale responsabile dei procedimenti di competenza, per i Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 5

Rapporti finanziari

I costi del servizio associato sono a carico dei Comuni, con le modalità di seguito specificate.

I costi relativi alla gestione dell'ufficio così come successivamente meglio qualificati sono ripartiti proporzionalmente, al netto di eventuali contributi, come segue:

- Comune di Moena -----	27,28%
- Comune di Soraga-----	7,76%
- Comune di Vigo di Fassa -----	8,76%
- Comune di Pozza di Fassa -----	19,52%
- Comune di Mazzin-----	8,06%
- Comune di Campitello di Fassa-----	9,58%
- Comune di Canazei -----	19,04%

Tali percentuali sono attribuite sulla base della spesa storica rilevata nell'anno 2013, come deciso nella riunione dei sindaci in data 2.12.2014 (email del 3.12.2014) e si intendono da rivedere qualora si verificasse il recesso da parte di alcuni dei Comuni aderenti.

I parametri di riparto potranno essere modificati in caso di modifiche rilevanti e sostanziali su richiesta del Comune interessato e con il consenso unanime dei comuni aderenti. La modifica decorre dall'anno successivo e dovrà essere approvata mediante specifica variazione alla presente convenzione, da approvare nelle forme di legge.

Per "costi del servizio" a cui applicare le sopraindicate percentuali, si intendono tutti gli oneri per il personale dipendente, salve diverse previsioni della presente convenzione, nonché le spese di gestione corrente e di manutenzione delle attrezzature e dei mezzi strumentali destinati allo svolgimento del servizio medesimo.

I costi del servizio sono sostenuti dai Comuni aderenti e vengono ripartiti fra questi al netto di eventuali contributi.

Il Comune capofila assume direttamente, qualora opportuno, tutte le spese di gestione, provvedendo al successivo riparto fra i Comuni sulla base delle suddette percentuali.

Le spese del personale di ruolo sono assunte dai singoli Comuni aderenti e successivamente ripartite secondo quanto previsto dalla presente convenzione.

Le spese del personale stagionale non sono oggetto di riparto e restano in carico integralmente ai Comuni che dispongono l'assunzione di detto personale; nel caso di utilizzo non compensato e documentato di detto personale da parte di un Comune diverso da quello di appartenenza, quest'ultimo vedrà rimborsato detto utilizzo dal Comune utilizzatore.

Eventuali servizi aggiuntivi (come definiti dalla conferenza dei Sindaci) saranno addebitati al Comune che li richiede in base all'impegno lavorativo richiesto alla gestione associata.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, il Comandante del Corpo associato provvede entro un termine fissato di ogni mese a trasmettere a ciascuna ragioneria dei Comuni convenzionati il prospetto delle presenze e delle eventuali prestazioni autorizzate di lavoro straordinario o altro istituto contrattuale rilevante per lo stato giuridico o economico di ciascun dipendente. In ogni caso, le prestazioni di lavoro straordinario dovranno essere preventivamente concordate con la ragioneria del Comune dal quale il dipendente del Servizio convenzionato dipende, al fine di verificare previamente la disponibilità delle necessarie risorse finanziarie.

Il Comune capofila predispone annualmente il preventivo delle spese del servizio associato e lo invia entro il mese di ottobre di ciascun anno ad ogni Comune in tempo utile per lo stanziamento

della quota a carico di ciascuno di essi nel bilancio di previsione per l'anno successivo tenuto conto delle spese presunte di personale direttamente sostenute dai Comuni.

I Comuni, sulla base del preventivo di spesa e del corrispondente riparto, provvedono al versamento degli oneri di loro competenza al Comune capofila, in due rate: la prima pari al 50% entro il 30 aprile di ogni anno; la seconda a saldo sulla base dei costi effettivamente sostenuti entro il 28 febbraio dell'anno successivo. Alla chiusura di ciascun esercizio, il Comune capofila predispone quindi il riparto definitivo della spesa, sulla base della quale verranno effettuati i conguagli da regolare entro 60 giorni. Eventuali crediti potranno essere computati quali crediti per l'anno successivo.

In caso di mancato versamento entro i termini indicati, il Comune capofila può avvalersi delle modalità di riscossione previste dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e s.m. In ogni caso saranno applicati gli interessi, calcolati sulla base del tasso per anticipazioni applicato dal Tesoriere al Comune capofila nel periodo considerato.

Al servizio associato di polizia municipale, potrà essere assegnato, a discrezione della Conferenza dei Sindaci, un ulteriore fondo trimestrale per le spese di funzionamento.

Sul lato entrate, in prima applicazione salva diversa intesa raggiunta in sede di conferenza dei sindaci che può modificare per aspetti di opportunità tecnica tali aspetti, l'accertamento delle violazioni di competenza del servizio associato è effettuato con apposito verbale che dovrà individuare gli elementi essenziali previsti per legge ed il Comune a cui compete il relativo introito. I proventi delle infrazioni accertate e riscosse nei territori di competenza del servizio associato saranno accreditate ai relativi Comuni competenti per territorio. Rimane in capo a ciascun Comune anche mediante apposita formula organizzativa (concessione a terzi, altra gestione associata, ecc.), l'emissione dei ruoli coattivi relativi a sanzioni.

Vengono conteggiate e quantificate dal Comune capofila ai Comuni aderenti, secondo competenza territoriale ed indipendentemente dalle percentuali di ripartizione dei costi così come identificati nell'art. 5, le spese postali, gli eventuali compensi comunque denominati, rimborsi a concessionari relative ad atti, sanzioni, documentazioni inviate dal Corpo per lo svolgimento dell'attività per conto dei singoli Comuni e anticipate dal Comune capofila.

Ciascun Comune deve comunque annualmente destinare la quota dei proventi delle sanzioni per le infrazioni previste dal Codice della strada (art. 208 – art. 142 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.), da devolvere per le finalità dallo stesso previste.

Art. 6

Beni strumentali

Le risorse strumentali, qualora possibile e necessario, attualmente in dotazione al servizio di vigilanza nei singoli Comuni aderenti all'accordo sono poste a disposizione del Servizio convenzionato dai comuni convenzionati mediante comodato gratuito dei beni al Comune capofila. In **Allegato** al presente atto sono elencati i beni strumentali che i comuni sottoscrittori si impegnano a porre a disposizione del Servizio convenzionato in sede di prima applicazione. I

successivi acquisti dei beni necessari e le spese di funzionamento potranno essere effettuati dal Servizio convenzionato utilizzando le risorse finanziarie ad esso attribuite ai sensi del precedente art. 5.

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del Corpo è affidata al Servizio convenzionato il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria.

I beni mobili di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune capofila, ma la proprietà è ripartita proporzionalmente nella misura percentuale utilizzata per il riparto delle spese (art. 5). In caso di scioglimento della convenzione gli stessi saranno riassegnati ai Comuni aderenti o alienati ed il ricavato sarà distribuito secondo le percentuali di partecipazione.

Art. 7

Conferenza dei Sindaci

I Comuni concordano di istituire una Conferenza permanente dei Sindaci, o loro delegati, per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del Corpo intercomunale di polizia municipale.

La Conferenza dei Sindaci elegge con cadenza annuale al proprio interno un Presidente.

Sarà di competenza del Presidente la realizzazione, in collegamento funzionale con il comandante del corpo intercomunale, di quanto necessario alla concreta attuazione degli indirizzi stabiliti dalla conferenza.

Resta, invece, in capo ai Sindaci dei comuni aderenti, titolari delle funzioni di polizia locale, il compito di impartire al Responsabile del Corpo intercomunale le direttive generali per lo svolgimento delle funzioni di polizia locale all'interno del territorio di rispettiva competenza.

Spetta alla conferenza la nomina del responsabile del Corpo e del vice responsabile e le determinazioni circa l'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'articolo 5.

Spetterà altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio di polizia municipale sulla base delle indicazioni del Comandante del Corpo che annualmente predisporrà un piano di lavoro.

La conferenza è tenuta a verificare, almeno due volte all'anno, l'andamento del Servizio intercomunale, anche sulla base di una relazione del Comandante sull'attività svolta.

Art. 8

I segretari comunali

I segretari dei Comuni partecipanti al presente accordo svolgono funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica.

Art. 9

Durata

La durata della presente convenzione è stabilita dall' 1 aprile 2015 ed avrà scadenza al 31 dicembre 2019.

Ciascun comune aderente può recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera consiliare entro il 30 giugno di ciascun anno che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a carico.

Il recesso decorrerà dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione dell'istanza e comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 4.

In caso di recesso da parte di un Comune deve altresì essere corrisposta la seguente penale: l'importo pari alle annualità restanti, calcolate al netto delle spese del personale, quantificate nella misura prevista a carico del comune recedente in base all'ultimo riparto definitivo di spesa approvato, fino alla scadenza naturale della presente convenzione.

Art. 10

Risoluzione di controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 7. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila - salvo la possibilità di ricorrere alla competente autorità giurisdizionale - di comune accordo o su richiesta scritta di uno dei Sindaci, le giunte comunali in seduta comune, alle quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata da comunicare ai rispettivi Consigli Comunali.

Art. 11

Spese

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto sono a carico di tutti i Comuni associati in maniera proporzionale secondo le modalità e le percentuali stabilite al precedente articolo 5.

Il presente atto è da considerarsi esente da imposta di bollo, ai sensi dell'art.16, tab. all.B) del D.P.R. 26.10.1972, nr. 642 e ss. mm., trattandosi di atto scambiato tra Enti pubblici.

Art. 12

Norma transitoria

Gli enti aderenti si danno reciprocamente atto che in caso di mancata adesione alla presente convenzione di uno o più Comuni, la Conferenza dei Sindaci provvederà ad adeguare il progetto del servizio rideterminando i costi dello stesso, senza necessità di modificare la presente convenzione che rimane in essere per i comuni aderenti.

Letto, confermato e sottoscritto nelle forme di legge.

Allegati di cui al testo.

Il Sindaco del Comune di Moena

Il Sindaco del Comune di Soraga

Il Sindaco del Comune di Vigo di Fassa

Il Sindaco del Comune di Pozza di Fassa

Il Sindaco del Comune di Mazzin

Il Sindaco del Comune di Campitello di Fassa

Il Sindaco del Comune di Canazei

Riccardo Franceschetti

Roberto Pellegrini

Franco Lorenz

Tullio Dellagiacoma

Fausto Castelnuovo

Renzo Valentini

Mariano Cloch